



Ministero del Turismo

IL SEGRETARIO GENERALE

Provvedimento in materia di istituzione dell'albo e di composizione delle Commissioni esaminatrici di concorso

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante *“Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”* e s.m.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”* ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 successive modificazioni recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, nonché il vigente Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Ministero del Turismo;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 recante *“Disposizioni urgenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla *“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente della valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”*, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di Voto parlamentare relative, tra le altre, allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo – Tabella 16 – del Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;



Ministero del Turismo

IL SEGRETARIO GENERALE

RITENUTO necessario adottare disposizioni in materia di istituzione dell'albo e di composizione delle Commissioni esaminatrici di concorso

DISPONE

Art. 1 – Nomina delle commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dal Ministero del Turismo sono nominate con provvedimento del Segretario Generale. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed è altresì responsabile della pubblicazione del provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero.

Art. 2 – Istituzione dell'albo e composizione delle Commissioni esaminatrici di concorso

1. È istituito presso il Ministero del turismo un albo di esperti per le Commissioni esaminatrici di concorso, la cui iscrizione ha efficacia triennale, per la individuazione, sulla base di quanto previsto dal presente articolo e in attuazione del principio di rotazione, dei nominativi dei componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso.

Il suddetto albo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) Giuridico-amministrativa;
- b) Tecnica;
- c) Informatica;
- d) Lingue straniere.

Per l'individuazione del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti della Commissione esaminatrice si applicano le seguenti previsioni:

- a) la Direzione degli affari generali e delle risorse umane comunica al Segretariato generale terne di nominativi reputati idonei per l'incarico di Presidente e di componenti della Commissione esaminatrice sulla base dell'indicazione dei requisiti di competenza, professionalità, indipendenza e onorabilità rispetto all'incarico adeguatamente rappresentati;
- b) l'indicazione dei requisiti di cui al punto a) è preceduta dalla adeguata espressione – a cura della Direzione degli affari generali e delle risorse umane – dei criteri generali ai quali l'Amministrazione intende conformare la propria valutazione discrezionale, al fine di evitare che la stessa possa risultare non adeguatamente motivata, ferme le disposizioni normative applicabili;
- c) il Segretariato generale provvede all'individuazione del Presidente e dei componenti mediante sorteggio, secondo modalità di massima trasparenza, fermo il principio di rotazione;
- d) le operazioni di sorteggio avvengono in forma pubblica, con verbalizzazione e riscontro fornito nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero ad opera del Segretariato generale;
- e) in attuazione del citato principio di rotazione – sulla cui attuazione vigila la Direzione degli affari generali e delle risorse umane – il componente della Commissione non può simultaneamente far parte di più Commissioni esaminatrici di concorso, non può far parte della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale successiva a quella in cui svolge le funzioni di componente e, in ogni caso, non può far parte di Commissioni esaminatrici se non è decorso il termine di un anno dalla conclusione della procedura concorsuale nella quale ha esercitato le indicate funzioni di componente.

2. Possono essere iscritti all'albo:

- a) i dirigenti e i funzionari di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001;
- b) soggetti esterni in possesso di titoli, competenze ed esperienze professionali, analiticamente attestati e documentati, afferenti agli ambiti di cui alle sezioni nelle quali si articola l'albo.



Ministero del Turismo

IL SEGRETARIO GENERALE

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente provvedimento, non possono essere iscritti all'albo di cui al presente articolo e non possono essere designati quali membri di Commissioni esaminatrici, i soggetti che:

- a) siano stati interdetti dai pubblici uffici con provvedimento anche non definitivo;
- b) siano stati condannati o abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35 *bis* del d. lgs. 165/2001;
- c) abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato in giudizi contabili o penali per dolo.

4. L'accertamento dell'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità avviene, preliminarmente rispetto all'adozione del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, mediante acquisizione d'ufficio o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. La Direzione degli affari generali e delle risorse umane provvede all'accertamento dell'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisendo ogni eventuale parere, valutazione e riscontro del caso e fornendone adeguata rappresentazione mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero.

5. Nel corso del triennio di efficacia, avvengono con cadenza periodica:

- a) l'aggiornamento dell'albo;
- b) la cancellazione dall'albo degli iscritti nelle ipotesi di accertata sopravvenuta inconferibilità o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 3 – Composizione delle Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tre membri, di cui un Presidente e due componenti, costituite da soggetti esperti nelle materie oggetto di concorso, i quali sono selezionati nell'ambito dell'albo di cui all'articolo 2. La Commissione esaminatrice nello svolgimento delle proprie attività è coadiuvata da un dipendente del Ministero del turismo con funzioni di Segretario appartenente all'Area funzionari, ex Terza Area.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera e) del d. lgs. 165/2001, non possono essere designati come membri della Commissione esaminatrice: i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata; coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. In conformità all'art. 57 comma 1, lettera a) del D. lgs. 165/2001, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata e documentata impossibilità, è riservato al genere meno rappresentato.

4. In considerazione dei profili professionali in relazione ai quali viene indetta la procedura concorsuale, la composizione di ciascuna Commissione esaminatrice – i cui Presidente e componenti effettivi e supplenti sono tutti tratti dall'albo di cui all'articolo 2 – è suddivisa secondo la seguente ripartizione:

- a) Per i concorsi relativi all'area Elevate Professionalità e all'area Funzionari, ex Terza Area e relative fasce economiche di cui alla vigente contrattazione collettiva: la commissione è composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale o equiparato, di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area funzionari, ex Terza Area;
- b) Per i concorsi relativi all'area Assistenti e Operatori, rispettivamente ex Seconda Area ed ex Prima Area e relative fasce economiche di cui alla vigente contrattazione collettiva: la commissione è composta da un dirigente o equiparato, di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001, con funzioni di presidente, e da due



Ministero del Turismo

IL SEGRETARIO GENERALE

esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area Funzionari, ex Terza area.

La composizione delle Commissioni esaminatrici può essere integrata con membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie in relazione alle quali la procedura prevede che il candidato deve possedere specifica specializzazione tecnica. Il numero complessivo dei componenti effettivi e supplenti della Commissione esaminatrice non può superare, in ogni caso, le sette unità.

5. Possono essere nominati, con le modalità di cui al presente provvedimento, i componenti supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti della Commissione esaminatrice. I supplenti intervengono alle sedute della Commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e documentato.

6. In caso di determinazioni della Commissione esaminatrice adottate con la partecipazione di un numero pari di componenti, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 4 – Sottocommissioni

Per esigenze di maggiore funzionalità nella gestione della procedura concorsuale, anche in considerazione dell'elevato numero dei partecipanti, si può procedere alla nomina di sottocommissioni. In tal caso, fermo il Presidente, il numero dei componenti della Commissione esaminatrice è corrispondentemente integrato. Anche per l'individuazione dei componenti delle sottocommissioni trovano applicazione le disposizioni di cui al presente provvedimento.

Art. 5 – Adempimenti della Commissione

1. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Qualora invece i membri accertino la sussistenza di suddette condizioni di incompatibilità, gli stessi sono tenuti a darne immediata comunicazione e ad adottare le conseguenti iniziative.
2. La Commissione esaminatrice cura ogni adempimento relativo al corretto svolgimento della procedura concorsuale nonché ogni aspetto relativo all'espletamento della stessa.
3. La Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, nell'ambito delle proprie competenze, fornisce ove necessario il supporto amministrativo.

Art. 6 – Compensi

I compensi nei confronti del Presidente, dei componenti effettivi e supplenti e del segretario della Commissione esaminatrice sono corrisposti sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla *“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)*.

Art. 7 – Pubblicità

Il presente provvedimento è comunicato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero, anche ai fini di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo n. 33/2013. Eventuali modifiche dello stesso e tutti i provvedimenti e le determinazioni adottati in attuazione del presente provvedimento e di eventuali sue modifiche



Ministero del Turismo

IL SEGRETARIO GENERALE

sono soggetti alle medesime forme di pubblicità nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma,

Il Segretario Generale